Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 ottobre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Ieri, terzo giorno del Conclave, è stato eletto Papa il Cardinale ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, Patriarca di Venezia.

Sua Santità ha preso il nome di GIOVANNI XXIII.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(5594)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 957.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Casa di riposo - Fondazione coniugi Bicchedda Deroma », con sede in Porto Torres (Sassari).

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O.P. « Casa di riposo Fondazione coniugi Bicchedda Deroma », con sede in Porto Torres (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 96. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. 958.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata « Ente provinciale per l'incremento zootecnico e la tutela sanitaria degli allevamenti », con sede in Genova.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata « Ente provinciale per l'incremento zootecnico e la tutela sanitaria degli allevamenti », con sede in Genova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 95 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Coefficienti di ragguaglio per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività professionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge del 27 dicembre 1953, n. 968;

Visti i decreti Ministeriali del 20 giugno 1955, del 5 febbraio 1956, e del 4 maggio 1957, rispettivamente, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1955, n. 183; del 21 agosto 1956, n. 208, e del 27 luglio 1957, n. 186;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi dello art. 27 citata legge, i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione del contributo per i beni relativi ad attività professionale, di cui allo art. 4, lettera *b*) citata legge n. 968 del 27 dicembre 1953;

Decreta:

I rapporti di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 968 del 27 dicembre 1953, determinati con decreti Ministeriali del 20 giugno 1955, del 5 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956 e n. 186 del 27 luglio 1957, e riferiti ai beni relativi ad attività industriale, commerciale ed artigiana, per i quali è prevista la concessione del contributo, devono intendersi estesi anche ai beni relativi ad attività professionale.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1958
Registro n. 4, *foglio n.* 148.

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1958.

Inclusione dei comuni di Falconara Marittima, Sirolo e Camerata Picena, tra quelli nei quali è obbligatoria la osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, relativo ai Comuni e frazioni in cui è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica;

Visto l'art. 2 del suddetto regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 882, con il quale il comune di Falconara Marittima fu aggregato, in qualità di frazione a quello di Ancona, compreso nel suddetto elenco;

Visto il decreto Presidenziale 2 marzo 1948, n. 165, per effetto del quale il comune di Falconara Marittima divenne nuovamente Comune autonomo;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato n. 254 e n. 1295 rispettivamente in data 20 settembre 1946 e 19 ottobre 1947, con i quali le frazioni Sirolo del comune di Numana e Camerata Picena di quello di Chiaravalle furono riconosciute Comuni autonomi;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 22 marzo 1958, n. 632;

Ritenuto che i nuovi comuni di Falconara Marittima, Sirolo e Camerata Picena sono da considerarsi sottoposti all'osservanza delle norme tecniche di edilizia per le località colpite dai terremoti ai sensi del succitato regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, in quanto sono rimaste del tutto invariate le considerazioni tecniche, geologiche e sismiche per le quali gli interi territori dei Comuni di provenienza furono a suo tempo, inclusi nell'elenco allegato al citato regio decreto legge;

Decreta:

I comuni di Falconara Marittima, Sirolo e Camerata Picena, sono inclusi tra quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1958
Registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 359

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1958.

Cessazione del divieto di costruzioni e ricostruzioni nel comune di Venafro (Campobasso) nella zona ovest del viale della Stazione prossima alla Cattedrale ed alle sorgenti del rio San Bartolomeo di cui alla colonna « Annotazioni » dell'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, relativo ai Comuni e frazioni in cui è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica;

Visto l'art. 2 del suddetto regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105;

Vista la richiesta del sindaco di Venafro, intesa a chiarire la situazione di quel Comune, relativa al divieto di costruzioni e ricostruzioni nella zona ovest del viale della Stazione;

Visto il parere dell'Istituto nazionale di geofisica, in data 29 ottobre 1957, n. 456/16/a;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 913, del 16 giugno 1958;

Ritenuto che possa essere tolto il divieto di costruzioni e ricostruzioni nella zona ovest del viale della Stazione, prossima alla Cattedrale e alle sorgenti del rio San Bartolomeo, nell'abitato di Venafro, sanzionato nella colonna « Annotazioni » relativa alla provincia di Campobasso dell'elenco allegato al citato regio decreto-legge;

Decreta:

Nel comune di Venafro (Campobasso) è tolto il divieto di costruzioni e ricostruzioni nella zona ovest del viale della Stazione prossima alla Cattedrale e alle sorgenti del rio San Bartolomeo, di cui alla colonna « Annotazioni » dell'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

Roma, addì 26 agosto 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1958
Registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 350

(5734)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 ottobre 1958.

Norme di profilassi dell'afta epizootica in relazione alla importazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Riconosciuta la necessità di adottare misure profilattiche per impedire che con l'importazione di animali recettivi possa diffondersi l'afta epizootica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

E' obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, degli ovini e dei caprini provenienti dall'estero, che non vengono direttamente avviati dal confine ai macelli.

La vaccinazione è eseguita dal veterinario comunale nella località di arrivo degli animali.

Gli animali saranno ammessi a libera pratica dal veterinario provinciale dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla vaccinazione.

Art. 2.

Non saranno sottoposti alla vaccinazione antiaftosa prevista nel precedente articolo gli animali che sono stati vaccinati nel paese di origine da non oltre sessanta giorni prima della spedizione con vaccino trivalente (O-A-C) ufficialmente riconosciuto.

Nel caso che gli animali siano stati vaccinati all'origine con vaccino bivalente o monovalente il veterinario provinciale potrà disporre che la vaccinazione venga integrata per gli altri tipi di virus aftoso identificati nella Provincia ed in quelle limitrofe.

Art. 3.

Ai fini del controllo sanitario su tutti gli animali recettivi all'afta epizootica importati dall'estero ogni trasporto, carro ferroviario o autocarro, di bovini, ovini, caprini e suini dal confine al luogo di destinazione deve essere scortato da un certificato conforme all'allegato modello *A* quando trattasi di animali per i quali è prevista l'osservazione all'arrivo e da un certificato conforme al modello *B* quando trattasi di animali inoltrati direttamente ai macelli.

In detto certificato il veterinario di confine, di porto o aeroporto indicherà anche le altre operazioni sanitarie eseguite nel paese di origine od al confine.

Art. 4.

Le spese per la esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza sono a carico degli importatori interessati.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1959.

Roma, addì 17 ottobre 1958

Il Ministro: MONALDI

MOD A

VIETATO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Ufficio veterinario di confine/porto/aeroporto (1)
di . . . .

Certificato sanitario di scorta per ruminanti (2) e suini provenienti dall'estero destinati all'allevamento

N . . . . . .

Specie (3)	Razza	Contrassegno o marcatura	Numero capi	Autorizzazione sanitaria	
				Numero	Data
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

Paese d'origine . . . . Destinatario . . . .
Destinazione (4) . . . .
Scalo ferroviario . . . . N. Carro ferrov. od autocarro . . . . .

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati:

I - sono qui pervenuti scortati dal certificato di origine e sanità rilasciato a . . . . in data . . . . . . che si allega;

II - sono stati visitati e riconosciuti sani ed esenti da malattie infettive e diffusive;

III - sono stati vaccinati all'origine contro l'afta epizootica con vaccino anti A-O-C (1) in data . . . .;
- non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica; } (1)

IV - sono stati sottoposti all'origine/al confine (1) ai seguenti accertamenti diagnostici con esito negativo:
. . . . ;
. . . . ;

V - sono vincolati al prescritto periodo di osservazione nella località di destinazione e non possono essere inoltrati a destinazioni diverse.

Lì . . . . 19 . .

Bollo

IL VETERINARIO
di confine/porto/aeroporto (1)
. . . .

(1) Cancellare la dicitura che non serve.
(2) Compresi quelli cosiddetti da ingrasso.
(3) B = bovini; O = ovini; C = caprini; S = suini.
(4) Provincia, Comune e località.

(5732)

MOD B

VIETATO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Ufficio veterinario di confine/porto/aeroporto (1)
di . . . .

Certificato sanitario di scorta per ruminanti e suini provenienti dall'estero destinati ai macelli

N . . . .

Specie (2)	Razza	Contrassegno o marcatura	Numero capi	Autorizzazione sanitaria	
				Numero	Data
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

Paese d'origine . . . . Destinatario . . . .
Macello pubblico/privato (1) di destinazione . . . .
Scalo ferroviario . . . . N. Carro ferrov. od autocarro . . . . .

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati sono stati visitati e riconosciuti sani ed esenti da malattie infettive e diffusive.

Tali animali, scortati da certificato collettivo d'origine e sanità rilasciato a . . . . in data . . . . che si allega, sono vincolati al macello pubblico/privato (1) di . . . . *con divieto di trasferimento a destinazione diversa.*

Gli estremi di questo certificato dovranno essere riportati nel registro di macellazione per gli eventuali controlli.

Lì . . . . 19 . .

Bollo

IL VETERINARIO
di confine/porto/aeroporto (1)
. . . .

(1) Cancellare la dizione che non serve.
(2) B = bovini; O = ovini; C = caprini; S = suini.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 41934 in data 19 settembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Trotta Vincenzo, rappresentante dei datori di lavoro (Associazione provinciale degli industriali), richiesta dall'Associazione interessata, con la dott.ssa Alì Ada,

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La dott.ssa Alì Ada è nominata membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del geom. Trotta Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5653)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1958.
Inclusione dello « Sport velico Marina militare », nell'elenco delle Associazioni nautiche di cui ai decreti Ministeriali 16 aprile 1954 e 2 luglio 1956.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti i propri decreti 16 aprile 1954 e 2 luglio 1956, concernenti le Associazioni nautiche autorizzate a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto ed i relativi programmi di esami;

Visto il foglio in data 17 settembre 1958 del Comitato olimpico nazionale italiano;

Decreta:

Articolo unico.

Su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano, alle Associazioni nautiche di cui ai decreti Ministeriali 16 aprile 1954 e 2 luglio 1956, è aggiunto lo « Sport velico Marina militare », Ministero difesa-Marina, Roma, inquadrato nell'Unione società veliche italiane.

Roma, addì 20 ottobre 1958

Il Ministro: SPATARO

(5777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958 registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958 registro n. 23 Interno foglio n. 69 il comune di Delianuova (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 840 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1958 registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n. 23 Interno foglio n. 220 il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 380 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958 registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n. 23 Interno, foglio n. 187 il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958 registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 104 il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 430 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5723)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n. 23 Interno foglio n. 223 il comune di Samo (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 050 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5724)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958 registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 70 il comune di Melicucco (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11 230 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5726)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958 registro n. 23 Interno, foglio n. 71, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13 450 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5725)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958 registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno foglio n 224 il comune di Penne (Pescara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 25 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5715)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno foglio n 225 il comune di Popoli (Pescara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 14 630 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 61, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 10 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 72, il comune di Pagani (Salerno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 93 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 221, il comune di Pennabilli (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 680 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 189 il comune di Adria (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 44 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5706)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 177. il comune di Petriano (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 955 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5714)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 112, il comune di Marliana (Pistoia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 120.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5718)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno foglio n 188, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 650 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 181, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 18 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5716)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 180, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 8 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5713)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 233, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 270 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 190 il comune di Civitella del Tronto (Teramo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5 940 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 182 il comune di Pietrarubbia (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 560 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 186, il comune di Bevagna (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 365 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5685)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 174, il comune di Cupramontana (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5674)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 113, il comune di Castel Colonna (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5675)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 178, il comune di Fossombrone (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 47 900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5680)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 179, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 180 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5681)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 111, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 756 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5689)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 185, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 6 840 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5703)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 175, il comune di Paolisi (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 870 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5700)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 113, il comune di Lucera (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5688)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 232, il comune di Termoli (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19 550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5690)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 176, il comune di Isernia (Campobasso), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5697)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 234, il comune di Velletri (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 57 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5705)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « politica economica e finanziaria » presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, è vacante la cattedra di « politica economica e finanziaria », cui l'Università stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno inoltrare le proprie domande direttamente al Rettore della predetta Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5780)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Marittimi sardi », con sede in Cagliari, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1958, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione della Società « Marittimi sardi », con sede in Cagliari costituita in data 5 marzo 1954 a rogito notaio dott Arturo Saba, ed è stato nominato commissario governativo il dott Mario Sitzia per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso.

(5646)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 4778/2682 in data 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 16 settembre 1958 (registro n 15 Agricoltura foglio n 341) è stata definitiva mente determinata in L 7 452 562 (lire settemilioniquattrocen tocinquantaduemilacinquecentosessantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 56 67 70 nei confronti della ditta DI BIASE Giovanni di Luigi, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, n 3394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 2)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224 emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956 n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 160 del 5 luglio 1958.

Con decreto Ministeriale n. 4807/2711 in data 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 16 settembre 1958 (registro n 15 Agricoltura, foglio n. 339), è stata definitivamente determinata in L 93 571 068 (lire novantatremilionicinquecentosettantunomilasessantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di ettari 697 92.23, nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONI « TORINO », con sede in Torino, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n 3680, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 163 dell'8 luglio 1958.

Con decreto Ministeriale n. 4574/2478 in data 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 16 settembre 1958 (registro n 15 Agricoltura, foglio n 342), è stata definitivamente determinata in L 15 654 208 (lire quindicimilioniseicentocinquantaquattromiladuecentotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di ettari 232 38 69, nei confronti della ditta FARALDO Carlo fu Vincenzo, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1952, n 775, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 105 del 2 maggio 1958.

(5534)

Con decreto Ministeriale n. 4782/2686 in data 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 16 settembre 1958 (registro n 15 Agricoltura, foglio n 340), è stata definitivamente determinata in L. 36 936 936 (lire trentaseimilioninovecentotrentaseimilanovecentotrentasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 78 68 03, nei confronti della ditta GUARINI Carlo fu Giovanbattista, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n 3715, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 1)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base dei presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenze delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 160 del 5 luglio 1958.

(5536)

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Umbriatico (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n 1034 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta RIZZUTO Pietro-Fedele fu Fedele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 21.528 531 (lire ventunomilionicinquecentoventottomilacinquecentotrentuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 22 ottobre 1951.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
20	10	—	Pascolo cespugliato	Unica	3 38 20	111,61	515	57.479
20	20	—	Seminativo	III	2.89.60	390,96	350	136 836
20	34	—	Pascolo cespugliato	Unica	9 95 20	328,42	515	169.136
20	12	—	Seminativo	III	61.15 70	8.256,19	350	2.889.666
20	11	—	Pascolo	I	6.54.40	425,36	385	163 764
20	25	—	Pascolo cespugliato	Unica	9.61 40	317,26	515	163.389
22	2	—	Pascolo	I	6.46 90	420,49	385	161 889
22	9	—	Pascolo cespugliato	Unica	4.77 30	157,51	515	81.118
22	10	—	Seminativo	III	0.05.60	7,56	350	2.646
22	18	—	Pascolo	I	0.20 70	13,45	385	5.178
22	3	—	Seminativo	III	5.35 90	723,46	350	253.211
22	12	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.19 20	39,34	515	20.260
22	13	—	Sterile	—	5.16 20	—	—	—
22	14	—	Pascolo	I	0.42 00	27,30	385	10.510
22	15	—	Id.	II	0.61 20	25,09	410	10.287
22	16	—	Id.	I	1 67 90	109,13	385	42 015
22	19	—	Seminativo	III	0.10.10	13,64	350	4.774
22	20	—	Id.	III	2.27 70	307,39	350	107.586
23	7	—	Id.	III	73 16 20	9.876,87	350	3.456.904
23	10	—	Pascolo	II	1 66 40	68,22	410	27 970
23	17	—	Seminativo	III	11 75 30	1.586,65	350	555.327
23	15	—	Id.	II	0.30 90	74,16	320	23.731
23	18	—	Pascolo cespugliato	Unica	0 88 10	29,07	515	14.971
23	19	—	Id.	Unica	16 85 60	556,25	515	286.469
23	8	—	Seminativo	II	2 89 60	695,04	320	222.413
23	3	—	Id.	III	47 62 60	6.429,51	350	2.250 328
23	1	—	Pascolo	II	9 52 40	390,49	410	160.101
23	4	—	Id.	II	24 91 10	1.021,35	410	418 753
23	5	—	Seminativo	III	37 25 50	5.029,43	350	1.760.300
23	16	—	Id	II	3 60 00	864,00	320	276 480
23	2	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.25 00	41,25	515	21 244
23	6	—	Seminativo	III	28 33 10	3.824,69	350	1.338.641
23	12	—	Pascolo	II	5.13 30	210,45	410	86.284
23	13	—	Sterile	—	2.89 00	—	—	—
23	14	—	Pascolo	II	6 09 00	249,69	410	102.373
24	27	—	Id.	II	10 84 50	444,64	410	182.302
24	14	—	Fabbricato rurale	—	0 01 60	—	—	—
24	13	—	Seminativo	III	20.31.60	2.742,66	350	959.931
24	30	—	Sterile	—	0.80 80	—	—	—
24	31	—	Id.	—	0.33 20	—	—	—
24	5	—	Pascolo cespugliato	Unica	0 88 70	20,27	515	15.074
24	24	—	Seminativo	II	12 88.90	3.093,36	320	989.875
24	23	—	Sterile	—	1.93.80	—	—	—
24	9	—	Pascolo	II	4.85.00	198,85	410	81.528
24	10	—	Seminativo	III	5.26 60	710,91	350	248.818
24	11	—	Id.	III	14 25.50	1.924,43	350	673.550
24	25	—	Id.	II	14.22.50	3.414 —	320	1.092.480
24	15	—	Id.	II	7.38.70	1.772,88	320	567.322
24	16	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.55 20	84,22	515	43.373
24	12	—	Seminativo	III	6.12.30	826,60	350	289.310
24	26	—	Id.	I	8.46 00	3.045,60	290	883.224
20	28	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.56.80	84,74	515	43.641
23	11	—	Id.	Unica	4.97 70	164,24	515	84.584
20	27	—	Bosco ceduo	II	2.07.50	68,47	—	52.921
22	11	—	Id.	II	1.52.00	50,16	—	38.565
			TOTALI . . .		518.27.20	61.276,31		21.528.531

(5541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156 per i terreni siti in agro del comune di Carfizzi (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951 n. 850 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta RIZZUTO Pietro-Fedele fu Fedele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L 30 640 277 (lire trentamilioniseicentoquarantamiladuecentosettantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 20 ottobre 1951.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla O. C. O.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
20	2	—	Seminativo	II	2.95.60	827,68	305	252 442
20	3	—	Fabbricato rurale	—	0.00.08	—	—	—
21	11	—	Pascolo	I	13.58.20	1.086,56	380	412.893
21	13	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.55.90	22,92	495	11.345
21	17	—	Seminativo	III	3.81.90	630,13	340	214.244
21	18	—	Pascolo cespugliato	Unica	7.36.10	301,80	495	149 391
21	20	—	Seminativo	III	8.11 90	1.339,64	340	455 478
23	4	—	Pascolo	II	7.34.60	330,57	400	132 228
23	5	—	Id.	I	1.49.10	119,28	380	45.326
23	6	—	Id.	I	0.82.80	66,24	380	25 171
23	7	—	Id.	I	0.78.50	62,80	380	23 864
1	2	—	Seminativo	III	24.22.80	3.997,62	340	1.359 191
1	3	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.80.10	237,84	495	117.731
3	25	—	Seminativo	III	15 68.90	2.588,69	340	880 155
3	2	—	Id	II	17.72 50	4.963,00	305	1.513.715
3	6	—	Pascolo cespugliato	Unica	9.41.90	386,18	495	191 159
3	21	—	Seminativo	III	6.53 00	1.077,45	340	366 333
3	23	—	Seminativo arborato	I	6.58.30	2.896,52	315	912 404
3	7	—	Seminativo	II	7.78 20	2.178,96	305	664 583
3	24	—	Seminativo arborato	I	2.42.90	1.068,76	315	336.659
3	18	—	Seminativo	I	0.53.90	194,04	290	56.272
3	19	—	Sterile	—	4.35.60	—	—	—
3	3	—	Seminativo	III	1.25.40	206,91	340	70.349
4	1	—	Id.	III	34.65.00	5.717,25	340	1.943 865
4	2	—	Pascolo	II	2.32.00	104,40	400	41 760
4	3	—	Seminativo arborato	I	9.13 80	4.020,72	315	1.266 527
4	4	—	Pascolo	I	3.65 50	292,40	380	111.112
4	5	—	Pascolo arborato	Unica	0.96.70	87,03	420	36.553
4	6	—	Seminativo	I	1.59 90	575,64	290	166 936
4	7	—	Pascolo	I	2.43.90	195,12	380	74 146
4	8	—	Id.	I	3.20.10	256,08	380	97 310
4	9	—	Id.	I	6.35.30	508,24	380	193.131
4	10	—	Id.	I	0.11.40	9,12	380	3 466
4	11	—	Id	I	1.19.60	95,68	380	36 358
4	12	—	Seminativo	II	12.59 00	3.525,20	305	1.075.186
5	6	—	Id.	II	16.68.30	4.671,24	305	1.424.728
13	2	—	Pascolo	I	3 62.40	289,92	380	110.170
13	3	—	Seminativo	II	25.50.60	7.141,68	305	2.178.212
14	3	—	Pascolo	I	0.17.80	14,24	380	5.411
14	14	—	Seminativo	II	18.11.60	5.072,48	305	1.547.106
13	1	—	Pascolo	I	0.96.10	76,88	380	29.214
21	5	—	Id.	I	25.14.90	2.011,92	380	764 530
21	14	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.42.90	17,59	495	8.707
21	15	—	Id.	Unica	0.08.00	3,28	495	1.624
21	16	—	Id.	Unica	0.10.60	4,34	495	2.148
1	6	—	Id.	Unica	7.48.30	306,80	495	151.866
20	1	—	Bosco ceduo	Unica	93.92.40	5.165,82		2.395.439
21	12	—	Id	Unica	47.57.10	2.616,41		1.213.249
23	1	—	Id.	Unica	60.63.80	3.335,09		1.546.515
3	1	—	Id.	Unica	17.03.40	936,87		434.436
			TOTALI . . .		544.88.58	71.635,03		30.640.277

(5541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 per i terreni siti in agro del comune di Cirò (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951 n. 1434 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta RIZZUTO Pietro-Fedele fu Fedele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 9.207.031 (lire novemilioniduecentosettemilatrentuno) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 19 aprile 1952.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
53	12	—	Seminativo	IV	22.69.30	2.496,23	355	886 162
53	13	—	Id.	III	8.71.50	1.568,70	335	525 514
53	14	—	Id.	III	5.01.50	902,70	335	302 404
53	15	—	Id.	IV	2.28.30	251,13	355	89 151
53	23	—	Pascolo arborato	II	3.62.60	362,60	405	146 853
55	2	—	Seminativo	IV	22.59.50	2.485,45	355	882 335
55	3	—	Id	IV	0.61.80	67,98	355	24 133
55	4	—	Querceto	II	1.15.90	179,64	460	82 634
55	5	—	Pascolo	II	0.43 30	21,22	395	8 382
55	6	—	Id.	I	7.72.00	617,60	380	234.688
59	1	—	Querceto	II	2.75.40	426,87	460	196.360
59	3	—	Seminativo	IV	0.55.70	61,27	355	21 751
59	5	—	Id.	IV	0.06.90	7,59	355	2.694
59	4	—	Id	IV	10.90.70	1.199,77	355	425 918
59	6	—	Pascolo	I	1.14.30	91,44	380	34.747
59	8	—	Seminativo	IV	5.16.90	568,59	355	201.849
59	9	—	Querceto	II	3.89.30	603,42	460	277 573
60	13	—	Seminativo arborato	III	4.93.30	1.479,90	335	495 766
70	10	—	Querceto	II	1.00.30	155,46	460	71.512
70	17	—	Seminativo arborato	IV	10.87.80	1.958,04	370	724 475
70	4	—	Pascolo cespugliato	II	0.31.00	9,92	520	5.158
70	6	—	Id.	I	1.21.40	84,98	450	38 241
70	11	—	Seminativo	IV	0.04.70	5,17	355	1 835
70	13	—	Id	IV	12.61.70	1.387,87	355	492 694
70	14	—	Pascolo cespugliato	II	2.79 70	89,51	520	46 545
70	15	—	Seminativo	IV	6.22.40	684,64	355	243 047
70	16	—	Pascolo cespugliato	II	0.18.60	5,95	520	3.094
70	20	—	Seminativo arborato	IV	1.44.00	259,20	370	95 904
70	21	—	Seminativo	IV	5.09.30	560,23	355	198.882
70	22	—	Pascolo arborato	II	1.82.00	182,00	405	73.710
70	23	—	Pascolo cespugliato	II	0.14.10	4,51	520	2.345
71	1	—	Seminativo	III	2.82.20	507,96	335	170 167
71	2	—	Id.	IV	3.09.50	340,45	355	120.860
71	6	—	Pascolo	I	12.56.60	1.005,28	380	382.006
77	3	—	Seminativo	III	15.24.30	2.743,74	335	919 153
53	24	—	Bosco ceduo	Unica	9.91.50	694,05	—	53.025
55	1	—	Id.	Unica	25.66.30	1.796,41	—	137.244
56	4	—	Id.	Unica	0.24.10	16,87	—	1.287
59	2 (p)	—	Id.	Unica	36.98.30	2.588,81	—	197.784
59	7	—	Id.	Unica	7.79.10	545,37	—	41 664
70	18	—	Id.	Unica	1.82.00	127,40	—	35.730
70	12	—	Id.	Unica	1.78.70	125,09	—	9.555
70	19	—	Id.	Unica	2.69.40	188,58	—	14.407
71	3	—	Id.	Unica	43.36.80	3.035,76	—	231.931
77	1	—	Id.	Unica	3.57.50	250,25	—	19 119
77	9	—	Id.	Unica	5.00.10	350,07	—	36.743
			TOTALI		320.61.60	33.095,67		9.207.031

(5542)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Umbriatico (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n 1025 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 227 del 3 ottobre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta RIZZUTO Pietro Fedele fu Fedele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L 4 616 102 (lire quattromilioniseicentosedicimilacentodue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 22 ottobre 1951.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha	Lire		
12	19	—	Seminativo	II	5.55.30	1.332,72	320	426.470
12	6	—	Id.	III	15.28.50	2.063,47	350	722.214
12	7	—	Pascolo cespugliato	Unica	4.15.80	137,21	515	70.663
12	8	—	Seminativo	III	0.41.30	55,75	350	19.512
12	20	—	Id	III	6.18.50	834,97	350	292.239
12	21	—	Id	II	5.68.90	1.365,36	320	436.915
12	15	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.13.60	4,49	515	2.312
11	37	—	Sterile	—	0.36.20	—	—	—
11	19	—	Seminativo	I	6.42.50	2.313,00	290	670.770
11	17	—	Id	II	15.02.10	3.605,04	320	1.153.613
11	18	—	Fabbricato rurale	—	0.01.00	—	—	—
11	15	—	Seminativo	III	13.79.70	1.862,60	350	651.910
11	16	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.98.90	32,63	515	16.804
11	28	—	Seminativo	III	0.46.10	62,23	350	21.780
11	29	—	Pascolo cespugliato	Unica	4.13.50	136,46	515	70.277
11	30	—	Seminativo	III	1.28.30	173,21	350	60.623
			TOTALI		79.90.20	13.979,14		4.616.102

(5543)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n. 4755/2659 in data 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 12 settembre 1958 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 221), è stata determinata in via definitiva in L. 691 955 (lire seicentonovantunomilanovecentocinquantacinque) l'indennità residua per le particelle boschive espropriate in agro del comune di Andali (Catanzaro) nei confronti della ditta MOTTOLA Roberto fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale in data 15 luglio 1951, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto residuale indennizzo nella misura di L 233.256 (lire duecentotrentatremiladuecentocinquantasei).

La predetta indennità residua e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 920 000 (lire novecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità residua e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 133 del 6 giugno 1958.

(5533)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 20 luglio 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	Data	N.	Data
	E.T.F.A.S.					
1	PORCU Giuseppe fu Salvatore	3-10-52	1623	30- 7-53	10	14- 1-54
2	Portatore del titolo di visconte di Fluminimaggiore e Gessa in persona di ASQUER PES Francesco, fu Raffaele, attuale curatore dell'eredità giacente	6- 9-52	3081	21-11-53	32	9- 2-54
3	PUTZULU Giovanni fu Raffaele, da Giba	25- 7-52	1273	1- 3-55	112	16- 5-55
4	RAVERA Carlo fu Giuseppe	26-10-52	1802	4-12-54	46	25- 2-55
5	RAVERA Carlo fu Giuseppe	26-10-52	1803	4-12-54	46	25- 2-55
6	RAVERA Giovanni fu Giuseppe	26-10-52	1804	24-12-55	69	23- 3-56
7	RAVERA Giovanni fu Giuseppe	26-10-52	1805	4-12-54	46	25- 2-55
8	RUDA ROYCH Battistina fu Ignazio	25- 7-52	1274	14- 6-53	170	28- 7-53
9	SALIS BASOCCU Salvatore fu Antonio (eredi)	18-12-52	3117	6-10-53	11	15- 1-54
10	SANNA FALQUI Eraldo fu Francesco	25- 6-52	985	22-11-53	32	9- 2-54
11	SANNA Silvestro fu Francesco	26-10-52	1806	30-10-54	31	8- 2-55
12	SARACCHI Giuseppe di Tomaso	28-12-52	4159	7- 5-54	177	5- 8-54
13	SEDDA Maria-Rita fu Sisinnio, vedova MASTIO	25- 7-52	1281	4-12-54	46	25- 2-55
14	SEDDA Maria-Rita fu Sisinnio, vedova MASTIO	25- 7-52	1279	4- 2-54	46	25- 2-55
15	SELLA Cesare fu Vittorio	29-11-52	2673	15- 7-54	228	4-10-54
16	SIOTTO Costantina fu Giuseppe	18-12-52	3118	7- 5-54	177	5- 8-54
17	SOCIETA' ANONIMA MINERARIA SIDERURGICA « FERROMIN », con sede in Roma	27-12-52	3224	21- 6-55	213	15- 9-55
18	SOCIETA' ANONIMA MINERARIA SIDERURGICA « FERROMIN », con sede in Roma	27-12-52	3225	21- 6-55	213	15- 9-55
19	TAMPONI Antonio Giovanni fu Battista	3-10-52	1632	30- 7-53	10	14- 1-54
20	TAMPONI Antonio Giovanni fu Battista	3-10-52	1633	30- 7-53	10	14- 1-54
21	TOLA GAIAS Giuseppina fu Salvatore	3-10-52	1638	30- 7-53	10	14- 1-54
22	VINCENTELLI Nicola fu Antonio	3-10-52	1640	18-10-55	285	12-12-55

Roma, addì 10 ottobre 1958

(5508)

Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Cap. nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma Fondiaria		TESORERIA
in data 20-7-1958	Registrazione alla Corte dei Conti							
	Data	Reg. Agric.						
N.		N.	Foglio	Lire	Lire			
4847/2751	25- 9-58	16	157	3.550.000	105.000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Cagliari		Cagliari
4848/2752	25- 9-58	16	158	270.000	10.000	Id.	Id.	Id.
4849/2753	25- [illegible]-58	16	159	3.140.000	350.000	Id.	Id.	Id.
4850/2754	25- 9-58	16	160	2.475.000	255.000	Id.	Id.	Id.
4851/2755	25- 9-58	16	161	1.725.000	175.000	Id.	Id.	Id.
4852/2756	25- 9-58	16	162	3.990.000	610.000	Id.	Id.	Id.
4853/2757	25- 9-58	16	163	315.000	30.000	Id.	Id.	Id.
4854/2758	25- 9-58	16	164	1.480.000	50.000	Id.	Id.	Id.
4855/2759	25- 9-58	16	165	1.180.000	25.000	Id.	Id.	Id.
4856/2760	25- 9-58	16	166	385.000	10.000	Id.	Id.	Id.
4857/2761	25- 9-58	16	167	685.000	65.000	Id.	Id.	Id.
4858/2762	3-10-58	16	330	5.517.040 compresa quota in contanti	945.000	Id.	Id	Id.
4859/2763	25- 9-58	16	168	420.000	45.000	Id.	Id.	Id.
4860/2764	25- 9-58	16	169	2.020.000	225.000	Id.	Id.	Id.
4861/2765	25- 9-58	16	170	8.450.000	765.000	Id.	Id.	Id.
4862/2766	25- 9-58	16	171	1.665.000	120.000	Id.	Id.	Id.
4863/2767	25- 9-58	16	172	730.000	85.000	Id.	Id.	Id.
4864/2768	25- 9-58	16	173	330.000	40.000	Id.	Id.	Id.
4865/2769	25- 9-58	16	174	1.365.000	140.000	Id.	Id.	Id.
4866/2770	25- 9-58	16	175	1.020.000	105.000	Id.	Id.	Id.
4867/2771	25- 9-58	16	176	1.625.000	290.000	Id.	Id.	Id.
4868/2772	25- 9-58	16	177	50.000	5.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: DATO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 28 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,68	624,65	624,65	624,65	624,60	624,65	624,65	624,70	624,65	624,65
$ Can.	643,35	644,70	644,50	644,75	644,10	643,59	644,75	643,50	643,37	644,75
Fr Sv. lib.	145,44	145,42	145,50	145,47	145,40	145,48	145,48	145,50	145,48	145,45
Kr D.	90,18	90,23	90,23	90,225	90,20	90,18	90,225	0,18	90,17	90,20
Kr N.	87,20	87,23	87,23	87,23	87,15	87,19	87,225	87,20	47,20	87,20
Kr Sv.	120,48	120,515	120,51	120,51	120,50	120,47	120,51	120,45	120,48	120,50
Fol	165,07	165,105	165,09	165,11	165 —	165,05	165,10	165,10	165,06	165,10
Fr B.	12,51	12,5125	12,5125	12,51125	12,5025	12,51	12,50875	12,516	12,51	12,515
Fr Fr.	148,30	148,32	148,35	148,325	148,20	148,30	148,31	148,30	148,31	148,30
Fr Sv. acc.	142,77	142,76	142,72	142,775	142,74	142,77	142,775	142,78	142,77	142,75
Lst.	1744,35	1744,625	1744,625	1744,75	1744,50	1744,15	1744,60	1745 —	1744,20	1744,50
Dm occ.	149,25	149,23	149,25	149,235	149,20	149,23	149,22	149,25	149,22	149,25
Scell. Aust.	24,09	24,095	24,10	24,0975	24,10	24,10	24,09875	24,098	24,10	24,10

Media dei titoli del 28 ottobre 1958

Rendita 3,50 % 1906	70,875
Id. 3,50 % 1902	68,30
Id. 5 % 1935	99,075
Redimibile 3,50 % 1934	86,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,90
Id. 5 % 1936	98,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,925
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,625
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	98,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1958

1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	644,75
1 Franco svizzero lib.	145,475
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,51
1 Fiorino olandese	165,105
1 Franco belga	12,51
100 Franchi francesi	148,317
1 Franco svizzero acc.	142,775
1 Lira sterlina	1744,675
1 Marco germanico	149,22
1 Scellino austriaco	24,098

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del tesoro di scadenza 1° gennaio 1962

Si notifica che il giorno 20 novembre 1958, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L. 10 000 000, n. 4 di L. 5.000 000 e n. 20 di L. 1 000 000 a ciascuna delle ventisette serie (dalla 1ª/1962 alla 27ª/1962) dei Buoni del tesoro novennali 5 % scadenti il 1° gennaio 1962, emessi in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, decreto Ministeriale 2 gennaio 1953 e legge 22 dicembre 1953, n 955

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10 nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 ottobre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5586)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto Presidenziale 20 febbraio 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nella dispensa n. 10, 16-31 maggio 1958, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato, in data 28 agosto 1958, il decreto Presidenziale 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1958, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 396, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto Presidenziale 20 febbraio 1957.

(5783)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.